ATTRIBUZIONE DELLA PROMOZIONE A SOTTOTENENTE A TITOLO ONORIFICO IN FAVORE DEGLI EX SERGENTI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DEL SECONDO CONFLITTO MONDIALE

Art. 3

Il periodo minimo di tre mesi stabilito dall'articolo 1 non e' richiesto:

a) per i caduti o dispersi in combattimento;

b) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano ottenuto una croce al merito di guerra;

c) per i mutilati, gli invalidi ed i feriti per causa di servizio militare connesso con gli avvenimenti di cui all'articolo 1;

d) per gli ex prigionieri internati in campo di concentramento.

Versione in vigore dal 12 marzo 1992, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale
Estremi	Legge 31 gennaio 1992, n. 159
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-della-promozione-a-sottotenente-a-titolo-onorifico-in/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it